



COMUNE DI BUCINE

PROVINCIA DI AREZZO

CAPITOLATO SPECIALE

PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI CAMPI SPORTIVI COMUNALI DESTINATI AL GIOCO DEL CALCIO E DEL PALAZZETTO COMUNALE DELLO SPORT DAL 15 SETTEMBRE 2017 AL 30 GIUGNO 2018.

ART. 1 – OGGETTO DELLA GESTIONE

1. Il Comune di Bucine intende affidare in gestione i seguenti impianti sportivi comunali:

- LOTTO 1 (CIG Z8F1FA252C): STADIO COMUNALE DI BUCINE E CAMPO ANTISTADIO DI VIA DELLA COSTITUZIONE A BUCINE CAPOLUOGO;
- LOTTO 2 (CIG Z641FA2559): CAMPO SPORTIVO IN VIA DEL FOSSATO DELLA FRAZIONE DI AMBRA;
- LOTTO 3 (CIG ZEF1FA258E): CAMPO SPORTIVO IN VIA I MAGGIO DELLA FRAZIONE DI BADIA AGNANO;
- LOTTO 4 (CIG Z651FA259E): PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA P. TOGLIATTI DELLA FRAZIONE DI LEVANE;

2. Gli impianti vengono affidati nello stato di fatto e diritto nei quali si trovano e nelle dimensioni e confini risultanti dalle planimetrie allegate al presente atto.

3. L'affidamento avverrà ai sensi dell'art. 90 comma 25 della Legge 289/2002, del D.Lgs. 50/2016, della Legge Regionale Toscana 21/2015. La gestione dei suddetti impianti sportivi dovrà svolgersi nel rispetto dei criteri e delle condizioni indicate nel presente capitolato.

4. L'affidamento comporta l'utilizzazione diretta, l'affidamento ad altre società sportive nelle ore residue, con conseguente riscossione delle tariffe da parte del Gestore, la gestione, la manutenzione e la custodia degli immobili e dei mobili facenti parte degli impianti previsti nei suddetti lotti, con oneri a carico del Gestore. Le tariffe per l'utilizzazione degli impianti sono stabilite dall'Amministrazione comunale congiuntamente al gestore.

5. Le strutture oggetto della presente procedura hanno una prevalente valenza sportivo-sociale, per questo motivo l'Amministrazione intende assicurare che il programma di gestione operativa degli impianti garantisca la massima democraticità di utilizzo, mantenendo un utilizzo compatibile alla natura e tipologia dell'impianto.

ART. 2 – DURATA DELLA GESTIONE

1. L'affidamento avrà decorrenza dal 15/09/2017 al 30/06/2018.

ART. 3 – DESCRIZIONE E MODALITA' DI GESTIONE

1. Il Gestore potrà usare gli impianti e le strutture ad essi annessi per lo svolgimento di attività sportive di pubblico interesse, prestando cura e senso di responsabilità e potrà utilizzarli esclusivamente per gli scopi evidenziati dal presente Capitolato.

2. La gestione degli impianti deve svolgersi nel rispetto del progetto di gestione presentato in fase di



COMUNE DI BUCINE

PROVINCIA DI AREZZO

gara. Il progetto di gestione deve contenere un dettagliato programma delle attività che il Gestore intende porre in essere, finalizzate a permettere l'utilizzo ottimale degli impianti al maggior numero di utenti possibile per l'ottenimento degli scopi di utilità pubblica che l'Amministrazione comunale persegue.

3. Le Società Concessionarie faranno uso degli impianti e delle annesse attrezzature con ogni cura e senso di responsabilità.

4. Non potranno usare gli impianti se non per gli scopi evidenziati dalla Convenzione stipulata.

5. Non potranno subappaltare, in tutto o in parte l'impianto in concessione.

6. Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione nel campo dei servizi scolastici e sociali resi in materia di sport e tempo libero, le Società Concessionarie avranno diritto di esercitare con esclusività:

a) la pubblicità visiva e fonica all'interno dei campi sportivi, sotto l'osservanza di tutte le prescrizioni regolamentari e leggi vigenti, nonché il pagamento delle imposte e tributi di legge. L'installazione di strutture, impianti e tutti gli altri mezzi per l'esposizione di marchi, sia in forma mobile che fissa, è subordinata ad autorizzazione da parte del Comune. Saranno a carico del concessionario le spese per la produzione dei sistemi pubblicitari e per il ripristino dell'impianto e delle attrezzature allo stato precedente l'esposizione. Alla scadenza della Convenzione non dovranno gravare sull'impianto accordi di esposizioni dei marchi a nessun titolo. L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di oscurare qualsiasi tipo di pubblicità presente negli impianti qualora siano verificati danni od irregolarità sulla loro produzione. Gli introiti per la pubblicità commerciale sono incamerati dal concessionario.

b) la gestione di eventuali punti di ristoro-bar all'interno dell'impianto sportivo in concessione, previa acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie e previste dalle vigenti leggi che regolano la materia, con possibilità di avvalersi di operatori commerciali del settore.

7. Le Società Concessionarie sono tenute a facilitare l'utilizzazione dell'impianto a tutti possibili utenti, senza alcuna discriminazione, agevolando soprattutto l'utenza scolastica, giovanile e sociale del territorio comunale.

In particolare, nell'ambito del tempo di utilizzo che il Comune gli riserva, il concessionario dovrà:

a). Garantire e mettere senza alcun costo a disposizione del Comune, nell'ambito del monte ore di utilizzo annuale per una durata non inferiore al 20% del tempo disponibile, per lo svolgimento di manifestazioni e/o eventi organizzati direttamente o indirettamente dalle scuole, Enti, associazioni e/o aziende del territorio o altri soggetti autorizzati dal Comune stesso.

b). Le condizioni relative agli orari ed alle attività di cui sopra devono essere preventivamente comunicate al concessionario almeno venti giorni prima dell'evento.

c). Il concessionario è tenuto altresì a mettere a disposizione di società, enti, associazioni e più in generale ai soggetti che svolgono attività sportive, ricreative, culturali, sociali, l'impianto in relazione alle attività agonistiche di calendario.

Il programma di utilizzo generale dell'impianto deve essere reso pubblico ed affisso nell'apposito spazio dell'impianto stesso, previa accettazione dell'Amministrazione Comunale.

Il Comune si riserva, in ogni caso, la facoltà di modificare o di non accettare l'uso dell'impianto da parte di terzi qualora le attività svolte non rispettino il principio di pubblico interesse.

ART. 4 – INTROITI DELLA GESTIONE

Per l'utilizzazione delle strutture le Società Concessionarie dovranno corrispondere al Comune, un canone annuale di affitto per gli impianti e relativi accessori e pertinenze come determinato in sede di aggiudicazione dell'appalto.



COMUNE DI BUCINE

PROVINCIA DI AREZZO

Saranno invece di esclusiva competenza delle Società Concessionarie gli eventuali proventi che queste introiteranno per la gestione dell'impianto ed in particolare quelli delle manifestazioni organizzate direttamente, la riscossione delle tariffe di cui al precedente art. 3, in caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi, ad eccezione di quelle riservate all'Amministrazione Comunale, i proventi derivanti da attività anche di tipo commerciale e/o ricreativo svolte all'interno dell'impianto, compatibilmente alla sue caratteristiche e nel rispetto della normativa vigente, i proventi derivanti dall'installazione di strutture permanenti di pubblicità commerciale.

In ordine ai predetti introiti ed attività rimane di esclusiva responsabilità delle Società Concessionarie il rispetto di tutta la normativa vigente in materia ed il corretto adempimento di tutti gli obblighi autorizzatori, contabili e fiscali ad essi connessi.

ART. 5 – CONTRIBUTO DI GESTIONE

1. L'Amministrazione Comunale corrisponderà alle Società Concessionarie, un contributo annuo di gestione che verrà determinato ogni anno in sede di approvazione del bilancio, ad eccezione dell'impianto di Bucine.

2. Il pagamento del contributo avverrà in due rate ognuna per la metà dello stesso, da effettuarsi rispettivamente entro il 30 Aprile ed il 30 Settembre di ogni anno.

ARTICOLO 6

1. Le Società Concessionarie sono responsabili dei danni alla struttura e a terzi derivanti da incuria o comunque da insufficiente manutenzione dell'impianto, degli arredi, delle attrezzature e di quant'altro in esso presente funzionale alla sua gestione, mentre il Comune è responsabile dei danni derivanti da vizi strutturali dell'impianto, degli arredi e delle attrezzature.

In ordine alle predette, rispettive, responsabilità ciascuna delle parti è tenuta a stipulare idonea copertura assicurativa.

2. Qualunque soggetto utilizzi l'impianto è altresì responsabile dell'incolumità fisica di quanti partecipano a diverso titolo (atleti, accompagnatori, giudici di gara, spettatori, ecc.) alle attività organizzate all'interno dell'impianto.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL GESTORE

La gestione diretta dell'impianto comporterà per le Società Concessionarie l'assunzione delle seguenti obbligazioni:

1. apertura, chiusura e custodia dell'impianto per tutta la durata delle utilizzazioni, conduzione degli impianti tecnologici (elettrico, idraulico e di riscaldamento) mediante l'impiego di proprio personale idoneo; tutto ciò anche durante gli orari in cui il complesso sportivo verrà utilizzato dalle scuole, dal Comune o da soggetti terzi;

2. custodia e pulizia dell'impianto, delle aree da gioco, delle strutture, dei servizi, delle attrezzature per la sicurezza, attrezzature in genere e materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché il ripristino e sostituzione di tutti gli impianti del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso non corretto o dalla scarsa sorveglianza.

3. voltura e pagamento di tutte le utenze relative alla gestione dell'impianto (luce, acqua, gas) salvo che per gli impianti di cui al lotto 1;

4. manutenzione ordinaria del fabbricato, degli impianti, delle aree da gioco (manti erbosi etc. etc.) e delle aree di pertinenza per la costante agibilità ed efficienza della struttura sportiva, in base all'art. 31 della legge 457/78;

5. scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate sia in



COMUNE DI BUCINE PROVINCIA DI AREZZO

materia igienico-sanitaria, sia per la prevenzione degli infortuni e degli incendi nel rispetto della normativa vigente;

- a) richiesta ed ottenimento delle autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento degli impianti;
- b) obbligo della tenuta di un registro dei soci/associati aggiornato;
- c) pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento degli impianti;
- d) attivazione e pagamento della Tassa sui Rifiuti;
- e) utilizzo del personale nel rispetto della qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, anche in forma di collaborazione o di volontariato, tenuto conto del trattamento giuridico economico previdenziale e assicurativo previsti dalla normativa vigente in materia. In applicazione della normativa vigente riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, i presidenti delle società e associazioni sportive, equiparati a datori di lavoro, anche se hanno volontari e non dipendenti devono redigere il "documento di valutazione dei rischi" e di conseguenza nominare:
 - il responsabile del servizio prevenzione e protezione;
 - l'addetto/i antincendio;
 - l'addetto/i al pronto soccorso

e sarà altresì cura del Gestore redigere apposito piano di emergenza.

6. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni di opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra il Gestore e i terzi.

I competenti uffici comunali potranno effettuare periodici sopralluoghi e controlli dell'impianto sportivo, allo scopo di verificare la validità tecnica degli interventi di manutenzione ordinaria effettuati dalle Società Concessionarie e, più in generale, lo stato di efficienza generale delle strutture, segnalando eventuali inadempienze del gestore. Qualora, dai predetti sopralluoghi e controlli emergano situazioni imputabili ad incuria o inadempienze di quest'ultimo che potrebbero pregiudicare la funzionalità immediata o futuro dell'impianto sportivo, il Comune potrà adottare tutti i conseguenti provvedimenti, incluso l'effettuazione di interventi urgenti di riparazione o ripristino, addebitando il relativo costo alle Società Concessionarie.

ART. 8 – RESPONSABILE DELL'IMPIANTO

Le Società Concessionarie sono tenute a comunicare all'Ufficio Tecnico ed all'Ufficio Pubblica Istruzione Cultura e Sport del Comune il nominativo del proprio dirigente individuato quale "Responsabile dell'impianto" e che come tale costituirà il referente per tutti i rapporti tra Comune e le Società.

ART. 9 - RESPONSABILITÀ DEL GESTORE - ASSICURAZIONE

1. Chiunque causi con la propria condotta dolosa, colposa od anche semplicemente omissiva, danni ai locali, agli impianti ed alle attrezzature della struttura sportiva è tenuto a rifondere il relativo danno al soggetto tenuto a provvedere alla relativa riparazione.

2. Sarà compito del "Responsabile dell'impianto", informare costantemente gli organi del Comune, anche al fine di concordare eventuali azioni comuni, degli eventuali danneggiamenti causati da terzi, dei provvedimenti adottati per ottenere dai colpevoli la refusione del danno, degli accorgimenti adottati per evitare il ripetersi di simili situazioni.

3. Il gestore esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone e alle cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto e pertanto il Gestore stipula la seguente polizza assicurativa R.C.T. per la copertura di tali rischi



COMUNE DI BUCINE

PROVINCIA DI AREZZO

con adeguati massimali per danni a persone o cose mobili o immobili, derivanti dalla conduzione dell'impianto, dall'uso da parte di associati, collaboratori o utilizzatori a qualunque titolo dell'impianto stesso, ivi compreso i soggetti di cui all'art. 3 del presente Capitolato.

4. Per quanto non coperto dalla suddetta polizza assicurativa il Gestore sarà unico responsabile manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità conseguente la gestione degli impianti e le attività esercitate negli stessi dal Gestore o da terzi.

5. Il Gestore è tenuto ad identificare i richiedenti l'uso degli impianti e a richiedere eventuali polizze assicurative alle società, gruppi, associazioni sportive che accedono ed utilizzano gli impianti.

6. Il Gestore dovrà consegnare all'Amministrazione Comunale la polizza assicurativa in originale prima della sottoscrizione della convenzione.

ART. 10 – ACCESSO ALL'IMPIANTO

Le Società Concessionarie sono tenute ad impedire l'accesso all'impianto a chiunque non abbia titolo per accedervi ed a presenziare, tramite proprio incaricato e per l'intera durata, a tutte le attività che si svolgono nell'impianto sportivo.

ART. 11 – MANUTENZIONE ORDINARIA

1. Il Gestore dovrà farsi carico dell'ordinaria manutenzione degli impianti sportivi e assumersi per intero le relative spese. Sarà onere del Gestore garantire l'efficienza, il buono stato di conservazione, il decoro e la pulizia dei beni mobili ed immobili oggetto della gestione.

2. La manutenzione ordinaria a carico del gestore riguarda:

- a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate;;
- c) riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna;
- d) manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze auto-alimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
- e) verifica periodica degli idranti e degli estintori e relativa ricarica, revisione e collaudo in conformità con la normativa vigente;
- f) verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, delle recinzioni, di tutte le opere metalliche presenti (riparazione e sostituzione della rete di recinzione, di reti interne agli impianti, comprese le recinzioni aeree);
- g) efficiente manutenzione dei pozzi artesiani;
- h) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
- i) verifica periodica, vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti;
- j) verifica periodica annuale degli impianti elettrici, quando non siano state effettuate modifiche per manutenzione straordinaria;
- k) ogni altro intervento riconducibile nella nozione di "manutenzione ordinaria".

3. Nel caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo, previa diffida da parte dell'Amministrazione con preavviso di almeno 15 giorni, detti interventi saranno effettuati dall'Amministrazione stessa, con addebito delle relative spese al Gestore, ferma in ogni caso la



COMUNE DI BUCINE

PROVINCIA DI AREZZO

responsabilità di quest'ultimo conseguente alle inadempienze manutentive ed agli obblighi di verifica e vigilanza.

4. Qualora in conseguenza di una mancata o inadeguata manutenzione ordinaria derivi la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento o innovazione, le relative spese saranno poste a carico del Gestore.

5. Per le operazioni di manutenzione ordinaria dovranno essere utilizzati esclusivamente macchinari e prodotti conformi alle normative vigenti.

6. Le operazioni di manutenzione ordinaria non possono in alcun modo alterare e/o modificare l'assetto generale dei beni, né gli stessi possono essere distolti dalla loro destinazione d'uso.

7. Sono inoltre posti a carico del Gestore tutti gli interventi, anche di straordinaria manutenzione, resi necessari per incuria, improprio utilizzo, per mancata esecuzione della ordinaria manutenzione, per intempestiva segnalazione all'Amministrazione Comunale di eventuali danni o guasti nonché dovuti per atti di vandalismo.

8. Il Gestore dovrà infine tenere aggiornate, apponendovi data dell'intervento e nominativo dell'esecutore, specifiche schede di manutenzione e pulizia, da esibire al Comune ad ogni sua richiesta, salvo il diritto di quest'ultimo a svolgere direttamente ispezioni in qualsiasi momento e luogo.

ART. 11 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORIE

1. Fanno carico al Comune tutte le opere di manutenzione straordinaria delle aree a gioco e delle relative pertinenze, degli immobili e relative pertinenze, degli impianti e delle attrezzature della struttura sportiva, purché non derivanti da cattiva manutenzione o gestione del concessionario od a responsabilità di terzi dal medesimo autorizzati, con le modalità di seguito specificate:

- messa a norma degli impianti ed agibilità degli stessi;
- messa a norma in conformità a nuove disposizioni legislative, nuovi impianti elettrici;
- sostituzione di bollitori, irradiator, addolcitori e caldaie in quanto non più riparabili, riparazioni a tubazioni incassate nei muri o nei pavimenti, realizzazione di nuovi impianti idraulici;
- sostituzione infissi, porte, finestre, cancelli e serramenti in genere;
- interventi sulla struttura portante (muratura, strutture metalliche, e/o legno), copertura di tetti ed impermeabilizzazione, imbiancatura esterna nel caso in cui si richiedano attrezzature particolari, rifacimento completo di recinzioni, pavimentazioni, piastrelle, campi da gioco;
- rinnovo periodico dovuto al normale deterioramento d'uso di arredi e attrezzature.

2. Al fine di consentire al Comune di programmare per tempo quanto di propria competenza, il "Responsabile dell'impianto" dovrà comunicare tempestivamente e per iscritto agli uffici comunali (Ufficio Tecnico e Pubblica Istruzione e Sport), ogni notizia utile ad evidenziare situazioni che rendessero necessari interventi di manutenzione straordinaria.

Eventuali danni o disfunzioni imputabili all'omessa o ritardata comunicazione di cui sopra saranno addebitati alle Società Concessionarie.

3. Qualora l'Amministrazione comunale ritenga opportuno eseguire lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento o innovazione che rivestano carattere di urgenza, la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo degli impianti e non sia in grado di provvedere direttamente, il Gestore potrà essere autorizzato ad eseguire i lavori.

4. In qualunque momento il Comune, con preavviso di sessanta giorni naturali e consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. o altra notifica equivalente, potrà apportare agli impianti tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento e innovazione che riterrà opportuni e necessari.



COMUNE DI BUCINE PROVINCIA DI AREZZO

5. Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, uno o più impianti dovessero essere resi o rimanere inagibili in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal Gestore al Comune.
6. Qualora il Gestore, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento o innovazione, questi dovranno essere approvati dall'Amministrazione comunale, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa, legislativa e regolamentare.
7. Al termine della gestione tutte le migliorie, manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni, adeguamenti o innovazioni saranno acquisite gratuitamente al patrimonio dell'Amministrazione comunale.
8. Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato dei terreni e degli impianti oggetto della presente gestione (intesi anche come opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento e innovazione) senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.
9. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al Gestore del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di autorizzare successivamente, senza alcun indennizzo, gli interventi, ovvero, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca della gestione. In ogni caso restano ferme le sanzioni previste dalla normativa edilizia ed urbanistica vigente.

ART. 12 – STRUTTURE MOBILI

1. Previa autorizzazione scritta del Comune le Società Concessionarie potranno installare, a propria cura e spese, nell'impianto sportivo e nelle sue pertinenze strutture mobili o comunque amovibili per lo svolgimento di attività compatibili con la presente convenzione, oltre che con le leggi e le altre norme vigenti in materia.
2. Potrà altresì richiedere di apportare eventuali migliorie all'impianto addossandosi, in tutto o in parte, i relativi costi.

ART. 13 – TARIFFE

1. Le tariffe per l'uso degli impianti sportivi saranno stabilite dall'Amministrazione congiuntamente al gestore. Il Gestore è obbligato alla loro applicazione nella gestione in uso a terzi degli impianti medesimi.
2. Il Gestore è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno degli impianti, le tariffe d'uso.
3. Il Gestore introiterà nel proprio bilancio l'importo delle tariffe per l'uso da parte dei terzi degli impianti sportivi, previa compiuta e completa registrazione di quanto direttamente incassato.

ART. 14 – CANONE E CONTRIBUTO PER LA GESTIONE

1. Il Gestore dovrà corrispondere all'Amministrazione comunale un canone annuo, entro il 30 giugno di ogni anno, come indicato di seguito:

LOTTO	DESCRIZIONE	CANONE ANNUO (in euro)
-------	-------------	------------------------



COMUNE DI BUCINE
PROVINCIA DI AREZZO

1	Stadio comunale e antistadio di Bucine capoluogo in via della Costituzione a Bucine	2.400,00
2	Campo sportivo via del Fossato frazione di Ambra	1.200,00
3	Campo sportivo via I Maggio della frazione di Badia Agnano	1.200,00
4	Palazzetto dello sport in via P. Togliatti della frazione di Levane	2.400,00

2. L'Amministrazione comunale dovrà riconoscere al Gestore un contributo massimo annuo finalizzato a promuovere e garantire le finalità ludico-sportive svolte negli impianti, da corrisponderci in due rate ciascuna pari al 50% dell'importo, di cui l'acconto entro il 30 aprile ed il saldo entro il 30 settembre di ogni anno della gestione. L'importo del contributo da erogare sarà corrispondente all'offerta economica presentata, rispetto a quello posto a base di gara, indicato nella seguente tabella:

LOTTO	DESCRIZIONE	CONTRIBUTO (in euro)
1	Stadio comunale ed antistadio di Bucine capoluogo in via della Costituzione a Bucine	A scomputo sulle bollette di luce, gas, acqua 22.400,00
2	Campo sportivo via del Fossato frazione di Ambra	16.200,00
3	Campo sportivo via I Maggio della frazione di Badia Agnano	13.200,00
4	Palazzetto dello sport in via P. Togliatti della frazione di Levane	22.400,00

3. Presupposto e condizione necessaria per il pagamento di ogni rata del contributo, è l'esatto adempimento da parte del Gestore di tutti gli obblighi di manutenzione degli impianti affidati, nonché il pagamento del canone di gestione di cui al comma 1.

ART. 15 – CONTROLLI E ISPEZIONI

1. L'Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento, attraverso il proprio personale, verifiche sugli impianti e sui documenti contabili riguardanti la corretta applicazione delle norme del presente Capitolato. Resta inteso, inoltre, che sarà facoltà dell'Amministrazione esercitare ogni tipo di controllo circa la regolarità ed il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari e delle disposizioni contenute nel presente Capitolato, con la facoltà di impartire disposizioni alle quali il Gestore dovrà uniformarsi.

2. Gli impianti sono sottoposti periodicamente a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione.

3. Il Gestore ha l'obbligo di fornire agli incaricati alla vigilanza e al controllo la documentazione eventualmente richiesta e di assistere quest'ultimi mediante propri incaricati durante le ispezioni ed i sopralluoghi.



COMUNE DI BUCINE

PROVINCIA DI AREZZO

4. Nel caso in cui l'Amministrazione comunale riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze, ne darà formale contestazione al Gestore mediante raccomandata A.R. o altra notifica equivalente.

ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE E SUB-APPALTO

1. E' fatto divieto di sub-concedere a terzi gli impianti oggetto della gestione in parte o nella loro totalità o di modificare la destinazione d'uso.

ART. 17 – RECESSO E REVOCA DELLA GESTIONE

1. Il Gestore ha la facoltà di recedere dalla gestione con l'obbligo di preavviso di almeno trenta giorni. L'Amministrazione Comunale entrerà in possesso di tutte le eventuali opere realizzate, fatto salvo il diritto a favore dell'Amministrazione all'eventuale risarcimento dei danni. In tal caso al Gestore non spetterà il riscatto anticipato per le eventuali opere di miglioria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento ed innovazione apportate all'impianto.

3. Sono considerati motivi di revoca della gestione:

- a) l'uso improprio dei beni oggetto della presente gestione;
- b) la violazione del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 3 del presente Capitolato;
- c) le reiterate ed accertate mancanze e/o negligenze nella manutenzione ordinaria e nella gestione;
- d) la grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie con particolare riferimento alle aree sportive (luogo attività disciplina sportiva), aree di supporto (servizi igienici, spogliatoi, docce, infermerie, spazi destinati al pubblico), aree esterne (locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, locali adibiti alla rivendita di articoli sportivi, giardini, parchi, piazzali);
- e) la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento e innovazione senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- f) gravi e reiterati inadempimenti del Gestore;
- g) rilevanti motivi di pubblico interesse;
- h) gravi motivi di ordine pubblico;
- i) mutamento della situazione di fatto nei confronti del Gestore al verificarsi di episodi e/o comportamenti incompatibili con le finalità della presente gestione.

4. La revoca della gestione sarà dichiarata dopo che l'Amministrazione comunale avrà diffidato il Gestore, con lettera Raccomandata A.R. o altro mezzo di notifica equivalente, ad eliminare la violazione e a rispettare quanto previsto dalla gestione e dopo che quest'ultimo, trascorso inutilmente il termine indicato nella diffida, non abbia provveduto o abbia provveduto parzialmente.

5. Nel caso di revoca per responsabilità del Gestore, gli impianti dovranno essere restituiti liberi, senza che il Gestore possa accampare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione Comunale e senza che questa debba alcun indennizzo per quanto realizzato dallo stesso, fermo restando che l'Amministrazione potrà in ogni caso chiedere il risarcimento di ogni e qualsiasi danno.

ART. 18 – CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione della presente gestione il Foro competente, unico ed esclusivo, sarà quello di Arezzo. Le parti si obbligano ad esperire preliminarmente il tentativo di conciliazione.

ART. 19 – SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico del Gestore.



COMUNE DI BUCINE

PROVINCIA DI AREZZO

ART. 20 – TRATTAMENTO DATI

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il Gestore è il Responsabile esterno del trattamento dei dati personali strettamente inerenti allo svolgimento del servizio di cui al presente Capitolato. Il Gestore dovrà impegnarsi ad operare in ottemperanza alle relative disposizioni normative indicate dal D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dovrà adottare le misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso secondo quanto previsto dal D.P.R. 318/89.